

**PNRR – Missione 2 componente 1, Investimento 2.3 Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare - sottomisura “ammodernamento delle macchine per l’agricoltura”:**

- DM n. 149582 del 31 marzo 2022
- DM n. 413219 dell’8 agosto 2023

**FAQ 2 novembre 2023 1° BLOCCO**

Id	Domanda	Risposta
1	<p>Secondo quanto riportato dalla sezione I dell’Allegato I del <i>decreto ministeriale n. prot. 413219</i>, in caso di acquisto di veicolo agricolo a biometano rientrante nel campo di applicazione del Regolamento (UE) 167/2013 l’operatore è tenuto ad “acquistare certificati di garanzia commisurati all’uso previsto”.</p> <p>La checklist DNSH allegata al medesimo decreto dichiara, inoltre, che il beneficiario è tenuto ad “acquistare e conservare [...] i certificati di garanzia d’origine del biometano acquistato [...]”.</p> <p>Nell’ambito dello sviluppo di una prospettiva di crescente circolarità dell’azienda agricola, in cui la produzione primaria si unisce alla produzione energetica, si ritiene opportuno un chiarimento interpretativo della norma citata affinché sia tenuta in maggior considerazione la fattispecie dell’autoconsumo dell’energia rinnovabile prodotta</p>	<p>Relativamente all’autoconsumo dell’energia rinnovabile prodotta dalla stessa azienda agricola e, nello specifico, quella per alimentare il trattore a biometano, si ritiene utile evidenziare che il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica citato è stato emesso in data 14 luglio 2023. A tal proposito la CID che riporta la richiesta delle garanzie di origine per gli utilizzi di biometano è del 2021, periodo in cui non era presente il decreto.</p> <p>Nella fattispecie rappresentata, il certificato “GO biometano” (così definito dalla lettera t) dell’art. 2 del DECRETO MASE 15 settembre 2022), può essere sostituito dal certificato di annullamento di cui all’art. 10 del DM del 14 luglio 2023, n. 224 del MASE.</p>

dalla stessa azienda agricola, ad esempio per rifornire una trattoria agricola a biometano.

Con riferimento al regime di emissione delle garanzie di origine per gli utilizzi di biometano in autoconsumo, l'articolo 11, comma 5, lettera a) del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 14 luglio 2023 stabilisce che “[Le GO emesse per la produzione di biometano da impianti di produzione incentivati] se riferite a biometano autoconsumato, sono contestualmente annullate [...]”

Ne consegue che, laddove il biometano prodotto sia autoconsumato, la garanzia di origine rimane nella disponibilità del produttore-utilizzatore, rendendo dunque non necessario il loro acquisto. Al contrario, l'attuale formulazione del decreto regolante la sottomisura “ammodernamento delle macchine agricole” lascerebbe intendere che solo l'acquisto della garanzia consente il rispetto dei relativi principi DNSH.

Pertanto, per meglio riflettere una dimensione di circolarità verso cui le aziende agricole sono sempre più orientate, si ritiene opportuno chiarire le sezioni sopra-citate del decreto in parola stabilendo che, all'interno della Checklist DNSH, il punto 2 della valutazione Ex-Ante e il punto 1 della valutazione Ex-Post si considerino rispettati anche presentando certificati di annullamento di garanzie d'origine per

	una quantità di biometano commisurata all'uso previsto in caso di autoconsumo.	
2	Si richiede una rappresentazione esemplificativa dei beni ammissibili a contributo all'interno di ciascuna categoria.	<p>Si premette che il DM n. 413219 dell'8 agosto 2023 individua le categorie di beni che possono essere oggetto di investimento indicando, altresì, i requisiti tecnici che tali beni devono possedere.</p> <p>Ai fini dell'ammissibilità a contributo, inoltre, è necessario il rispetto del principio del DNSH. Ciò deve essere verificato attraverso l'acquisizione di una dichiarazione, a firma di tecnico abilitato, che attesti che il veicolo/macchinario/strumento oggetto di finanziamento comporta un effettivo miglioramento dell'efficienza energetica e della riduzione delle emissioni di carbonio e sostanze inquinanti sul sistema produttivo del richiedente (scheda A dell'allegato 1 al DM 8/8/23).</p> <p>Poiché tale relazione è specifica per ciascuna domanda di sostegno, non si ritiene possibile stabilire a priori un elenco di beni ammissibili sulla base di quanto previsto dalla normativa PNRR. La verifica dell'ammissibilità dell'investimento proposto deve essere effettuata in fase di istruttoria regionale. Si suggerisce pertanto di inserire nei bandi regionali le categorie di spese ammissibili di cui al Decreto ministeriale.</p> <p>Il MASAF è disponibile, comunque, a supportare le Regioni in sede di formulazione dei bandi regionali, qualora dovessero sorgere dei dubbi. Si invitano pertanto le Regioni interessate a trasmettere gli schemi di bandi per eventuali suggerimenti entro e non oltre il 17 novembre 2023 a <a href="mailto:segreteriaPNRR@masaf.gov.it">segreteriaPNRR@masaf.gov.it</a> e <a href="mailto:Disr3@masaf.gov.it">Disr3@masaf.gov.it</a>.</p>
3	Un ulteriore elemento su cui si ritiene utile un maggior dettaglio circa la sua operatività è rappresentato dalla rottamazione dei veicoli, richiesta per l'acquisto di trattori, sarebbe importante definire le tempistiche entro cui presentare il certificato di rottamazione.	<p>La rottamazione dei veicoli è richiesta per la <b>tipologia b) Sostituzione di veicoli fuoristrada per agricoltura e zootecnia</b> e a tal proposito sono presenti nella tabella ex-post del DNSH le tempistiche per la presentazione del certificato di rottamazione (nello specifico l'ex-post risulta coincidente con il momento del saldo finale). Si riporta di seguito quanto disposto dalla scheda A -Check list DNSH (punto 3 degli adempimenti ex post) riportata nell'allegato 1 al DM n. 413219 dell'8 agosto 2023: Qualora non sia possibile ottenere il certificato di rottamazione sarà necessario avere una dichiarazione firmata dall'ente/impresa/oggetto attestante l'impegno dello stesso a garantire il corretto smaltimento del mezzo in maniera coerente con la normativa nazionale/europea vigente.</p>

		Si ricorda, comunque, che, ai fini del PNRR, facendo fede alla CID della misura, non è possibile prevedere che siano reimmessi sul mercato i trattori che verranno sostituiti.
4	Si richiede se sia stato impostato un tempo di possesso minimo del bene sostituito e l'esistenza di altri requisiti, quali la correlazione tra categorie di veicoli e relative prestazioni, prevedendo ad esempio che i veicoli acquistati possano avere prestazioni (in termini di dimensioni e/o potenza) superiori di non più del 50% o 30% a quelle dei veicoli sostituiti, a seconda che questi ultimi siano stati immatricolati in data antecedente al 1° gennaio 1998 o successivamente al 31 dicembre 1997, prendendo spunto dalla prassi, ormai consolidata negli anni, dei bandi INAIL.	Il Decreto non detta indicazioni circa il tempo minimo di possesso del bene da sostituire, né indicazioni sulle percentuali di miglioramento di prestazioni.
5	In caso di acquisto di trattori agricole, viene richiesta l'identificazione univoca del veicolo sostituito e la presentazione di un certificato che ne comprovi la rottamazione. Al fine di rendere maggiore chiarezza circa l'operatività di questo requisito, si ritengono opportune alcune delucidazioni circa i suoi principi generali, quali ad esempio: - Tipologia di documentazioni effettivamente richieste nel corso delle varie fasi di candidatura e rendicontazione dei contributi (ad es. certificato di rottamazione da presentarsi ad avvenuta ammissione all'incentivo). Esistenza di una correlazione tecnologica fra bene sostituito e acquistato, ad	- Cfr. Id n. 3.  Con riferimento al DM n. 413219 dell'8 agosto 2023, si precisa che l'acquisto dei veicoli di cui alla lett. b), par. "spese ammissibili", della SEZIONE I, è autorizzato solo in caso di sostituzione di veicoli più inquinanti, al fine di rispettare il principio "non arrecare un danno significativo". Il rispetto di tale requisito di ammissibilità sarà riportato nella dichiarazione a firma di un tecnico abilitato, nei termini indicati nella scheda A -Check list DNSH (punto 1 degli adempimenti ex ante) riportata nell'allegato 1 al DM n. 413219 dell'8 agosto 2023 e oggetto di valutazione da parte della Regione. Come previsto dalla SEZIONE II dell'Allegato 1 al DM n. 413219 dell'8 agosto 2023, il potenziale beneficiario che voglia accedere al finanziamento per la sostituzione di veicoli fuoristrada per agricoltura e zootecnia, al momento della domanda, dovrà identificare in maniera univoca il veicolo sostituito.

	<p>esempio prevedendo che i veicoli acquistati possano avere prestazioni (in termini di dimensioni e/o potenza) superiori di non più del 50% o 30% a quelle dei veicoli sostituiti, a seconda che questi ultimi siano stati immatricolati in data antecedente al 1° gennaio 1998 o successivamente al 31 dicembre 1997, prendendo spunto dalla prassi, ormai consolidata negli anni, dei bandi INAIL.</p> <p>- Tempo minimo di possesso del bene che viene sostituito.</p>	<p>Si ricorda, inoltre, che il beneficiario dovrà presentare e conservare il certificato di rottamazione, anche al fine di dare esito positivo alle verifiche <i>ex post</i> sul rispetto del DNSH, come previsto dal punto 3 della fase <i>ex post</i> della SCHEDA A - Checklist DNSH, allegata al DM n. 413219).</p> <p>- Cfr. Id n. 4</p>
6	<p>Il testo del decreto fornisce un'indicazione generale in materia di cumulo dello strumento con altri aiuti di Stato o altre forme di sostegno a carattere pubblico. Alla luce delle recenti evoluzioni seguite agli aggiornamenti della disciplina ABER si riterrebbe utile fornire ulteriori informazioni circa la compatibilità e l'effettiva cumulabilità con gli altri principali strumenti di sostegno a disposizione del comparto agricolo (quali ad esempio credito d'imposta 4.0 e Legge Nuova Sabatini).</p>	<p>In merito al quesito proposto si rimanda all'art. 9 del DM dell'8 agosto 2023 n. 413219 e alla circolare MEF n. 33 del 2021, oltre che alla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 9/E del 23 luglio 2021.</p> <p>Quest'ultima, con riferimento al cumulo del credito d'imposta con incentivi che sovvenzionano i medesimi costi (in particolare al paragrafo 6 "cumulo con altre agevolazioni"), ricorda che occorre tener conto della natura del Credito d'Imposta, e cioè se lo stesso costituisce aiuto di stato o meno. In particolare, la Circolare prevede che "in primo luogo, è necessario individuare i costi riferibili ai beni oggetto di investimento ammissibili a entrambe le discipline agevolative e assumere, quali costi rilevanti ai fini del credito d'imposta, l'importo complessivo dei costi ammissibili, al lordo dei contributi agli stessi correlati, cioè per il loro intero ammontare, anche se di tali costi il contribuente non è rimasto inciso per effetto dei contributi erogati a suo favore". Inoltre, stabilisce che "nella sommatoria si deve tenere conto anche del beneficio ascrivibile alla non concorrenza del credito d'imposta alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP disposta dal penultimo periodo dello stesso comma 1059, secondo cui, si ricorda, il credito d'imposta «non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive». Tanto precisato, se la somma dell'importo degli altri incentivi concessi sugli investimenti ammissibili e del credito di imposta in oggetto, maggiorato del suddetto risparmio d'imposta, risulta minore o uguale al costo agevolabile, è possibile beneficiare del credito di imposta per il suo intero importo. Qualora, invece, il risultato della somma fosse superiore, il contribuente sarà tenuto a ridurre</p>

		<p>corrispondentemente il credito di imposta spettante in modo che, sommato agli altri incentivi pubblici (fiscali e non) concessi per il medesimo investimento in beni strumentali, non venga superato il limite massimo rappresentato dal 100 per cento dei costi sostenuti”.</p> <p>Dunque, volendo semplificare, occorre partire dalla stessa base di calcolo (importo lordo dell’investimento pari, ad esempio, a 100.000 euro) per le due agevolazioni (esempio “credito di imposta al 40%” e “altro bando cumulabile, secondo normativa, sotto forma di contributo a fondo perduto nella misura del 50%”). Il beneficiario dovrà dichiarare tutte le agevolazioni richieste e/o ottenute, ivi incluse quelle connesse alla deducibilità fiscale di alcuni costi vista la non imponibilità di alcune agevolazioni (ad esempio quelle per la Transizione 4.0). <b>L’importo delle sovvenzioni ricevute non potrà superare il 100% di quanto concedibile per l’investimento.</b></p> <p><b>Dunque, se tale somma supera il 100% occorre tenerne conto riducendo proporzionalmente le agevolazioni.</b></p>
7	<p>Chiarire se, nell’ambito della certificazione dei criteri DNSH richiesti per trattori a biometano, in caso di autoconsumo di biometano il punto 2 della valutazione Ex-Ante e il punto 1 della valutazione Ex-Post si considerino rispettati anche presentando certificati di annullamento di garanzie d’origine per una quantità di biometano commisurata al biometano autoconsumato, in aggiunta all’indicazione attualmente fornita riguardo il solo acquisto di certificati di garanzia d’origine.</p>	<p>- Cfr. Id n. 1</p>
8	<p>Occorre chiarire i tempi e le modalità di funzionamento del provvedimento. Se una o più Regioni pubblica il Bando nei termini precedenti rispetto al 31.12.23, la procedura di richiesta da parte del richiedente parte alla pubblicazione del Bando? I tre mesi riportati nel Decreto vengono riparametrati in base al mese di partenza?</p>	<p>Si invita a prendere visione della SEZIONE III, dell’Allegato 1 al DM n. 413219 dell’8 agosto 2023, all’interno della quale è descritto il cronoprogramma di attuazione della sottomisura “ammodernamento dei macchinari agricoli che permettano l’introduzione di tecniche di agricoltura di precisione” a livello regionale.</p> <p>In particolare, le Regioni e Province autonome sono chiamate a pubblicare i propri bandi entro il termine ultimo del 31 dicembre 2023. Le Regioni e Province Autonome possono provvedere alla pubblicazione anche prima della scadenza di tale termine. Le domande potranno essere presentate dai potenziali beneficiari a decorrere dalla data di</p>

		<p>pubblicazione del bando ovvero da una data successiva, espressamente indicata nel bando stesso. In ogni caso è imprescindibile il rispetto del termine di acquisizione delle domande da parte delle Regioni e Province autonome, entro il 31 marzo 2024, così come la pubblicazione della graduatoria delle domande ammesse entro il 31 maggio 2024 e la comunicazione al Masaf del relativo link.</p> <p>Si ribadisce, inoltre, quanto già indicato all'interno della richiamata SEZIONE III in merito all'obbligo, per le Regioni e Province autonome, di rispettare il cronoprogramma e di segnalare tempestivamente al Ministero eventuali scostamenti, al fine di definire congiuntamente le azioni correttive da intraprendere. Qualora gli scostamenti dal cronoprogramma siano tali da compromettere il conseguimento dei target della sottomisura, il cui mancato raggiungimento avrebbe effetti pregiudizievoli per l'intero sistema regionale e per la misura stessa, il Ministero dovrà valutare l'avvio delle procedure per la revoca e riassegnazione delle risorse finanziarie, ai sensi delle norme applicabili.</p>
<b>9</b>	Dato che i bandi arrivano dopo 1,5 anni dalla normativa sarebbe opportuno avere delle aperture dei bandi non troppo brevi, perché la complessa situazione attuale non permette alle imprese un progetto ed una attuazione pronti / via.	<p>La sezione III dell'Allegato 1 al DM n. 413219 dell'8 agosto 2023 stabilisce il cronoprogramma di attuazione della sottomisura, prevedendo i termini temporali che la Regione o Provincia autonoma è tenuta a rispettare nelle singole fasi della procedura. In particolare, la pubblicazione dei bandi regionali dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2023, mentre il termine di acquisizione delle domande di sostegno è fissato inderogabilmente al 31 marzo 2024.</p> <p>- Cfr. Id n. 8.</p>
<b>10</b>	Qual è la tempistica prevista per l'apertura dello sportello Ci sarà un click day?	<p>La tempistica sarà stabilita da ciascuna Regione e Provincia autonoma all'interno del proprio bando, nel rispetto di quanto previsto dal cronoprogramma di attuazione della sottomisura, che individua nella data del 31 dicembre 2023 il termine ultimo per la pubblicazione del bando regionale e nel 31 marzo 2024 il termine ultimo di acquisizione delle domande di sostegno (Sezione III, Allegato al DM 413219 dell'8 agosto 2023).</p> <p>- Cfr. Id n. 8 e n. 9.</p>
<b>11</b>	La presentazione della domanda può avvenire tramite procura ai tecnici?	<p>Spetta a ciascuna Regione e Provincia autonoma stabilire, all'interno del proprio bando, le modalità di presentazione della domanda.</p>

12	L'inserimento della domanda al portale è con accesso tramite credenziali personali oppure è necessario avvalersi di professionisti o Caa?	- Cfr. Id n. 11.
13	La circolare del 31 dicembre 2021 stabilisce che non si può richiedere il contributo 4.0 sulla percentuale di contributo su cui si è già ricevuto altro contributo, difatti nel caso in questione la percentuale 4.0 è sulla differenza tra il prezzo di acquisto e il valore del contributo calcolato, corretto?	- Cfr. Id n. 6.
14	Cosa si intende per giovane agricoltore? Fino a 41 anni non compiuti o anche insediato da meno di 5 anni? 40 ANNI O 41 NON COMPIUTI?	<p>L'Articolo 4 del Regolamento 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, stabilisce che “gli Stati membri fissano nei piani strategici della PAC le definizioni di [...] «giovane agricoltore», determinato in modo tale da prevedere:</p> <p>a) un limite massimo di età compreso tra 35 e 40 anni;</p> <p>b) le condizioni per essere «capo dell'azienda»;</p> <p>c) gli adeguati requisiti di formazione o le competenze richiesti, quali determinati dagli Stati membri.</p> <p>Alla luce dei criteri sopra descritti, il Piano Strategico della Pac 2023-2027, prevede che è giovane agricoltore colui che ha un'età inferiore a 41 anni compiuti e si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo azienda - assumendone cioè il controllo effettivo e duraturo in relazione alle decisioni inerenti alla gestione, gli utili ed i rischi finanziari - ed è in possesso degli adeguati requisiti di formazione e/o competenze richiesti dalla normativa (Per ulteriori approfondimenti si rimanda al “Piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale” approvato con decisione di esecuzione della Commissione del 2.12.2022.</p>
15	C'è una età massima per l'ottenimento del contributo?	No.
16	Quali sono le trattrici oggetto di agevolazione?	Possono essere acquistate con i finanziamenti previsti dalla M2C1 I2.3 “Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare” soltanto trattrici rientranti nel campo di applicazione del Regolamento (UE) 167/2013, che dispongano di un motore elettrico o a biometano.
17	È possibile utilizzare noleggio e/o leasing?	No, non sono finanziabili forme di noleggio o leasing di qualsiasi tipo.



18	Rientrano nella misura anche gli interventi di "migliorie" tramite l'applicazione di optional su macchine già esistenti? per esempio su un pivot posso finanziare un sistema di filtraggio o un sistema di fertirrigazione oppure le parti durevoli di un sistema a manichette (quindi non parliamo di un impianto a sé stante ma solo di un "optional" migliorativo)?	In termini generali sono finanziabili interventi di migliorie nel rispetto dei requisiti indicati nelle categorie a) <i>Supporto all'investimento in macchine e attrezzature per l'agricoltura di precisione</i> o c) <i>Supporto all'investimento per l'innovazione dei sistemi di irrigazione e gestione delle acque</i> della Sezione I dell'allegato 1 al DM 8 agosto 2023. Inoltre, Cfr. Id n. 2.
19	Un giovane agricoltore può richiedere a premio un nuovo trattore senza sostituirne uno vecchio, oppure è un requisito obbligatorio anche per il giovane?	Il requisito è previsto per tutte le tipologie di beneficiario indipendentemente dall'età.
20	Il contributo è concesso solo per un singolo bene, oppure si possono acquistare più beni per la singola domanda di bando?	La domanda con cui si chiede il finanziamento può contenere più beni, purché essi siano parte di un progetto più complesso volto al miglioramento della sostenibilità ambientale dell'azienda e che per ognuno siano rispettati i vincoli previsti dal DNSH relativamente ad ogni singola macchina/attrezzatura.
21	L'investimento prevede la rottamazione dei mezzi. Ci sono vincoli di aumento di potenza di un trattore oppure fa riferimento al trattore per trattore, indipendentemente dalla potenza?	Non ci sono vincoli sulla potenza del trattore oggetto della sostituzione, l'importante è che il nuovo trattore sia coerente con le definizioni previste dal DM 8 agosto 2023.
22	Cosa si intende per la tipologia fuoristrada?	A livello pratico sono ricompresi nella definizione quei veicoli indicati nel Regolamento (UE) 167/2013, nella quale sono incluse anche le trattrici. Si rimanda al decreto per gli ulteriori requisiti.
23	I beni alienati nella rottamazione hanno una valutazione come usato?	I veicoli sostituiti non possono essere reimmessi sul mercato. È obbligatoria la loro rottamazione di cui va fornita documentata dimostrazione. - Cfr. Id n. 5
24	il trattore sostituito deve essere solo rottamato o anche venduto ?? e quindi sostituito?	- Cfr. Id n. 5 e n. 24.
25	Il bando finanzia anche l'acquisto di nuovi strumenti/attrezzature per la coltivazione verticale (tipo aeroponica, idroponica)?	- Cfr. Id n. 2.
26	Ma nel decreto si parla di "sostituzione" non di rottamazione... Perché è richiesta la rottamazione obbligatoria?	Il finanziamento prevede esplicitamente che siano sostituiti i veicoli obsoleti. Non può essere prevista la vendita del mezzo obsoleto; esso deve essere completamente rimosso in quanto fonte di emissioni dannose per l'ambiente. Ad ogni modo, la scheda A (punto

		3 della documentazione ex post) dell'allegato 1 al DM 8 agosto 2023, prevede espressamente la presentazione di un certificato di rottamazione. - Cfr. Id. n. 5, n. 24 e n. 25
27	Quali sono le tempistiche della rottamazione?	Si segnala che la scheda A dell'allegato 1 al DM 8 agosto 2023, in caso di sostituzione di veicolo prevede la presentazione di una dichiarazione che identifichi il veicolo fuoristrada da sostituire (punto 3 dei documenti da presentare ex ante) e la presentazione, in fase ex post di un "Certificato di rottamazione per i veicoli sostituiti secondo la normativa vigente. Qualora non sia possibile ottenere il certificato di rottamazione sarà necessario avere una dichiarazione firmata dall'ente/impresa/soggetto attestante l'impegno dello stesso a garantire il corretto smaltimento del mezzo in maniera coerente con la normativa nazionale/europea vigente".
28	il trattore, quindi, deve essere solo rottamato e/o anche venduto e quindi sostituito? Rottamato vuol dire dismettere le targhe	Il veicolo dovrà essere completamente sostituito. Non potrà essere venduto, ma soltanto rottamato, quindi dovranno essere dismesse le targhe ed esso stesso dovrà essere rimosso dal mercato.
29	Posso rottamare una trattoria appena acquistata?	Non è vietata la rottamazione di mezzi in base all'età. Si ricorda che, in caso di investimenti rientrati nella categoria (b), la domanda dovrà identificare in maniera univoca il veicolo fuoristrada sostituito.
30	Nel bando finanziato con i fondi del PNRR si è parlato di veicoli zero emissioni che tradotto significa trattoria elettrica? le attrezzature animate e/o trainate dalla trattoria agricola sono da considerarsi zero emissioni e quindi ammissibili?	Le trattorie finanziabili devono essere obbligatoriamente elettriche o a biometano. Anche le attrezzature animate e/o trainate se dotate di motore proprio anche se non trainante, dovranno essere a zero emissioni.
31	Quindi posso solo rottamare un mezzo e non sostituire magari un Euro 3 per un Euro 5	Non sono previsti finanziamenti di mezzi che non siano elettrici o a biometano, pertanto, anche in caso di rottamazione di un mezzo di qualsiasi Standard europeo sulle emissioni inquinanti, non sarà possibile acquistare un altro mezzo che non sia elettrico o a biometano. Si specifica che l'acquisto dei mezzi inclusi nella voce b) è autorizzato solo in caso di sostituzione di veicoli più inquinanti, al fine di rispettare il principio "non arrecare un danno significativo". Pertanto, la domanda di sostegno dovrà identificare in maniera univoca il veicolo sostituito.
32	A proposito della sostituzione delle trattorie è necessario che quella che viene sostituita sia intestata all'azienda da un tempo ben specificato? In tal caso da quanto?	- Cfr. Id n. 4

33	Per il piano PNRR del ministero, una botte del diserbo con rateo variabile e 4.0 rientra nelle caratteristiche richieste?	In linea generale sembra potersi ritenere ammissibile sulla base di quanto indicato al punto a) - Supporto all'investimento in macchine e attrezzature per l'agricoltura di precisione – dell'allegato 1 al DM 8 agosto 2023. Si fa presente che ai fini dell'ammissibilità, la Regione valuterà la dichiarazione di cui alla scheda A dell'allegato 1 al DM 8 agosto 2023. La relazione è a firma di tecnico abilitato, che attesti che il veicolo/macchinario/strumento oggetto di finanziamento comporta un effettivo miglioramento dell'efficienza energetica e della riduzione delle emissioni di carbonio e sostanze inquinanti sul sistema produttivo del richiedente. - Cfr. Id n. 2
34	Sono previsti nella categoria macchine impianti d'irrigazione tipo Pivot o Ranger?	Sì, purché siano coerenti con le condizioni previste per la voce di appartenenza. - Cfr. Id n. 37
35	Per attività connesse aber, per agromeccanici de minimis?	Come previsto dall'art. 11, del DM 413219 dell'8 agosto 2023, alle imprese agromeccaniche, micro, piccole e medie imprese che operano fuori dal settore della produzione agricola primaria si applica il regime degli aiuti de minimis (di cui al Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013). Alle micro, piccole e medie imprese appartenenti al settore della produzione primaria si applica l'Aber (Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022).
36	Un'azienda agricola che svolge anche attività connessa di conto-terzi (non prevalente) può avere un contributo fino all'80%?	L'azienda agricola in possesso dei requisiti necessari per accedere all'aiuto può ricevere un contributo che, in base a quanto espressamente previsto dalla Regione o dalla Provincia autonoma all'interno del proprio bando, non potrà comunque superare: a) il 65 % dell'importo dei costi di investimento ammissibili; b) l'80 % dell'importo dei costi di investimento ammissibili nel caso di giovani agricoltori.
37	Se giovane è socio accomandante di società agricola sas ed ha 35 anni, può rendere la sas agricola "giovane agricoltore"?	È giovane agricoltore colui che ha un'età inferiore a 41 anni compiuti e si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo azienda, assumendone cioè il controllo effettivo e duraturo in relazione alle decisioni inerenti alla gestione, gli utili ed i rischi finanziari. Pertanto, nel caso costituisca un'impresa individuale, il giovane agricoltore è ipso facto capo azienda. Nel caso di società, il giovane agricoltore esercita il controllo effettivo se: 1. detiene una quota rilevante del capitale;

		<p>2. partecipa al processo decisionale per quanto riguarda la gestione (anche finanziaria) della società;</p> <p>3. provvede alla gestione corrente della società.</p> <p>Con riferimento al quesito proposto, si precisa che nel caso di Sas, esercita il controllo il giovane agricoltore socio accomandatario che, indipendentemente dalla quota di capitale posseduta, provvede alla gestione corrente della società e partecipa al processo decisionale per quanto riguarda la gestione (anche finanziaria) della società. Qualora il soggetto che attribuisce la qualifica di giovane alla società sia escluso, anche solo parzialmente, dal potere di gestione ordinario della società, come risultante dal registro delle imprese (visure camerali), da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto, il requisito non è soddisfatto (Cfr Piano Strategico della PAC 2023-2027).</p> <p>Il tema è disciplinato dal DM 660687 del 23/12/2022 - Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti - e in particolare all'articolo 5 e nell'allegato VII.</p> <p><a href="https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/19035">https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/19035</a></p>
<b>38</b>	Una stessa società agricola può partecipare sia al bando PNRR che a quello relativo al Fondo Innovazione?	Sì, ma nel rispetto delle previsioni dei rispettivi decreti

**PNRR – Missione 2 componente 1, Investimento 2.3 Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare - sottomisura “ammodernamento delle macchine per l’agricoltura”:**

- **DM n. 149582 del 31 marzo 2022**
- **DM n. 413219 dell’8 agosto 2023**

**FAQ 20 novembre 2023 2° BLOCCO**

<b>Id</b>	<b>Domanda</b>	<b>Risposta</b>
<b>39</b>	<p>Il DM n. 413219 al comma 2 dell’art. 6 stabilisce quanto segue <i>“La spesa massima ammissibile riferita agli investimenti indicati al successivo articolo 7, comma 4, è pari ad euro 35.000,00 per i punti a) e c), e a euro 70.000,00 per il punto b). Per gli investimenti di cui ai punti a) e c), eventuali proposte progettuali di importo compreso tra euro 35.000,00 e 70.000,00 potranno essere comunque finanziate ed il contributo concedibile sarà calcolato sulla spesa ammissibile di euro 35.000,00. Per gli investimenti di cui ai punti b), eventuali proposte progettuali di importo superiore a euro 70.000,00 potranno essere comunque finanziate ed il contributo concedibile sarà calcolato sulla spesa ammissibile di euro 70.000,00.”</i></p> <p>Si chiede conferma sulla correttezza di quanto segue:</p> <p>a. nel caso di una domanda in cui sono previsti investimenti afferenti alle tipologie di intervento della lettera a), b) e c) la spesa massima ammissibile risulta essere di:</p> <p>i. - 35.000 € per gli investimenti della lettera a);</p>	<p>a) Con riferimento a quanto riportato al comma 2 dell’art. 6 del DM 413219, si precisa che a ciascuna domanda di sostegno, a seconda delle tipologie di investimento previste dal progetto, corrisponde un limite di costo massimo ammissibile pari a: euro 35.000 (tipologia a); euro 70.000 (tipologia b); euro 35.000 (tipologia c).</p> <p>Non è consentito ad un singolo beneficiario di sommare i suddetti massimali di costo ammissibile, così come ipotizzato nel quesito sub a) e nel quesito sub b).</p> <p>b) Si evidenzia che per gli investimenti di cui ai punti a) e c), la spesa massima ammissibile è di euro 35.000,00; le relative proposte progettuali potranno eventualmente prevedere un importo compreso tra euro 35.000,00 e 70.000,00. In ogni caso (ovvero sia nel caso in cui la proposta progettuale preveda un importo di euro 35.000,00, sia nel caso in cui la proposta progettuale preveda un importo compreso tra i 35.000,00 e i 70.000,00 euro) il contributo concedibile sarà calcolato sulla spesa ammissibile di euro 35.000,00.</p>

	<p>ii. - 70.000 € per gli investimenti della lettera b);</p> <p>iii. - 35.000 € per gli investimenti della lettera c).</p> <p>Pertanto, la spesa massima ammissibile per domanda ammonta a 140.000 €.</p> <p>b. Nel caso in cui in domanda sia previsto un investimento/progetto di importo superiore a 70.000 € sia per la lettera a) che per la lettera c) è corretto ammetterlo al sostegno, in analogia a quanto previsto per gli interventi di cui alla lettera b), fermo restando che il contributo concedibile è calcolato sulla spesa ammissibile massima che ammonta a 35.000 € per gli investimenti della lettera a) e 35.000 € per gli investimenti della lettera c).</p>	
40	<p>Si chiede conferma sul fatto che i trattori e le macchine ed attrezzature impiegate per lavori forestali non rientrano nel campo di applicazione del DM.</p> <p>Nell'ambito delle categorie di investimenti ammissibili di cui all'art. 7 comma 4 del DM, rientrano anche interventi che necessitano di eventuali titoli abilitativi?</p> <p>Si chiede se negli interventi di cui alla lettera a) della Sezione I dell'Allegato al DM "Supporto all'investimento in macchine e attrezzature per l'agricoltura di precisione" sono ammissibili al sostegno le seguenti tipologie di macchine azionate con motore elettrico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• macchine di raccolta frutta</li> <li>• piattaforme mobili</li> <li>• motofalciatrici</li> </ul>	<p>- Si conferma che le macchine ed attrezzature destinate a lavori forestali non rientrano nel campo di applicazione del DM.</p> <p>- Il DM non richiede alcun tipo di abilitazione specifica, ma gli utilizzatori di macchine e attrezzature agricole devono rispettare gli obblighi della legislazione nazionale vigente in materia (abilitazione all'uso di cui all'art 73, comma 5 del d.lgs. 81/2008).</p> <p>– Come indicato al punto a) della Sezione I dell'allegato 1 al DM 8 agosto 2023, tutte le tipologie di macchine e attrezzature di lavoro di cui alla lettera a1) devono soddisfare almeno uno dei seguenti requisiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) presenza o compatibilità con un sistema ISOBUS o equivalente con funzionalità task controller;</li> <li>2) presenza di un sistema di interconnessione leggera sia in grado di trasmettere dati in uscita, funzionali, a titolo esemplificativo, a soddisfare i requisiti ulteriori</li> </ol>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• elevatori e</li> <li>• gru per il fieno fissi e mobili con pesatura automatica</li> <li>• autocaricante e imballatrici per fieno con sistema ISOBUS</li> </ul> <p>o se queste tipologie di macchine devono essere dotate di ulteriori dispositivi innovativi per essere ammissibili al sostegno come, per esempio, la guida automatica o semiautomatica o un sistema di telemanutenzione, telediagnosi ed essere compatibili con il 4.0.</p>	<p>di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto e di monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo;</p> <p>3) presenza di un sistema di guida automatica o semi automatica;</p> <p>4) presenza di un sistema di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;</p> <p>5) presenza di soluzioni proprietarie per controllo a rateo variabile, controllo sezioni o strategie di guida parallela.</p> <p>Le macchine di cui al punto a2) della Sezione I dell'allegato 1 al DM 8 agosto 2023 riguardano solo attrezzature di precisione per l'applicazione dei prodotti fitosanitari e non sono previsti requisiti aggiuntivi, oltre a quelli riguardanti il soddisfacimento dei principi del DNSH.</p> <p>Per le macchine di cui al punto a3) della Sezione I dell'allegato 1 al DM 8 agosto 2023 (settore zootecnico) è necessario il soddisfacimento di almeno uno dei seguenti requisiti:</p> <p>1) presenza di un sistema di interconnessione leggera sia in grado di trasmettere dati in uscita, funzionali, a titolo esemplificativo, a soddisfare i requisiti ulteriori di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto e di monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo;</p> <p>2) presenza di un sistema di monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori.</p>
41	<p>Si chiede che sia dato un elenco di investimenti che concorrono al soddisfacimento del tagging "climatico" e quali concorrono al soddisfacimento del tagging "digitale".</p>	<p>Con riferimento al <i>tagging</i> ambiente e clima, si rinvia a quanto disciplinato dal Regolamento UE 852 del 2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e dal Regolamento delegato UE 2139 del 2021 della Commissione Europea, che integra il già menzionato regolamento 2020/852 fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei</p>

		<p>cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale.</p> <p>A titolo meramente esemplificativo, relativamente al tagging digitale, un contributo al raggiungimento degli obiettivi digitali 084 – digitalizzazione dei trasporti potrebbe essere rappresentato dall'acquisto di trattori elettrici.</p> <p>Per ulteriori approfondimenti, si rimanda, inoltre, all'Id. n. 2 (Primo blocco di FAQ) dove è precisato che non è possibile stabilire a priori un elenco di beni ammissibili sulla base di quanto previsto dalla normativa PNRR. La verifica dell'ammissibilità dell'investimento proposto deve essere effettuata in fase di istruttoria regionale per quanto riguarda il rispetto dei principi del DNSH. Ciò deve essere verificato attraverso l'acquisizione di una dichiarazione, a firma di tecnico abilitato, che attesti che il veicolo/macchinario/strumento oggetto di finanziamento comporta un effettivo miglioramento dell'efficienza energetica e della riduzione delle emissioni di carbonio e sostanze inquinanti sul sistema produttivo del richiedente (scheda A dell'allegato 1 al DM 8/8/23). La stessa relazione deve dare informazioni anche per quanto concerne il tagging.</p>
42	<p>Si chiede conferma che con la dicitura “macchine utensili e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime” prevista alla lettera a.3 della Sezione I dell'Allegato al DM non fa riferimento solo alle macchine che “trasformano/lavorano” prodotti agricoli aziendali da impiegare per la preparazione degli alimenti da somministrare agli allevamenti aziendali.</p> <p>Si suggerisce di integrare con il termine "lavorazione" per comprendere anche le fasi che precedono l'eventuale trasformazione</p>	<p>Le macchine che trasformano e lavorano prodotti agricoli aziendali da impiegare per la preparazione degli alimenti da somministrare agli allevamenti aziendali sono da considerare ammissibili. Deve in ogni caso trattarsi delle categorie di macchine indicate nel decreto dell'8 agosto 2023 n. 413219.</p>



<p><b>43</b></p>	<p>Con riferimento agli investimenti di cui alla lettera b) “Veicoli fuoristrada” della Sezione I dell’Allegato al DM si chiede conferma sulla correttezza di quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il decreto (sezione I lettera b, che per refuso è nominata e) prevede come campo di applicazione il Reg. UE 167/2013, per cui i soli mezzi fuoristrada che si possono finanziare con il punto b), dotati di motore elettrico o a biometano, riguardano le categorie T e C, quindi, trattori a ruote di diversi tipi e trattori a cingoli.</li> <li>• Sono da escludere i rimorchi (cat. R) e le attrezzature intercambiabili trainate (cat. S), perché non hanno motore (a meno che ne esistano con motore proprio elettrico, solo utile per operazioni colturali).</li> <li>• Alcuni quad agricoli vengono omologati come T3 (trattori a ruote aventi massa a vuoto in ordine di marcia non superiore a 600 kg), quindi rientrano a pieno titolo, come fossero trattori.</li> <li>• Alcune macchine operatrici semoventi, probabilmente non rientrano in nessuna delle categorie di omologazione, quindi sono finanziate solo se dotate di strumenti di precisione, con la lettera a (che per refuso è nominata d);</li> </ul>	<p>L’interpretazione è corretta.</p>
<p><b>44</b></p>	<p>Si chiede se negli interventi di cui alla lettera c) “Supporto all’investimento per l’innovazione dei sistemi di irrigazione e gestione delle acque” sono ammissibili al sostegno anche gli interventi finalizzati alla realizzazione di nuovi impianti irrigui o al miglioramento di quelli esistenti. In caso di risposta affermativa si chiede se, ai fini della loro ammissibilità, è sufficiente che insieme all’intervento di realizzazione/miglioramento</p>	<p>Sono ammissibili al sostegno sia gli interventi finalizzati alla realizzazione di nuovi impianti irrigui che quelli rivolti al miglioramento di impianti esistenti, purché i beni finanziati rientrino nelle seguenti categorie (punto c) dell’allegato 1 al DM 8 agosto 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- beni materiali, per i quali si fa riferimento all’Allegato A della legge n. 232 del 2016 (Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0”);</li> </ul>

	<p>dell'impianto sia prevista l'installazione di sistemi di gestione intelligente dell'irrigazione.</p> <p>Si chiede, inoltre, conferma che sono comunque ammissibili gli interventi finalizzati al solo acquisto e installazione dei sistemi di gestione intelligente dell'irrigazione su impianti di irrigazione esistenti per i quali l'azienda non prevede alcun intervento di miglioramento dell'impianto stesso.</p>	<p>- beni immateriali, per i quali si fa riferimento all'Allegato B della legge n. 232 del 2016 (Beni immateriali come software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni connessi a investimenti in beni materiali "Industria 4.0").</p> <p>Si precisa, inoltre, che i miglioramenti richiesti sono legati alla dimostrazione del rispetto dei principi del DNSH.</p>
45	Si chiede se sia possibile, a livello di singolo bando e in funzione delle scelte strategiche regionali, limitare il tipo degli investimenti finanziabili, escludendo, per esempio, quelli relativi all'innovazione dei sistemi di irrigazione e gestione delle acque.	Non è possibile escludere talune categorie di investimenti. La Regione o Provincia autonoma può orientare gli investimenti in base all'individuazione di determinati criteri di selezione.
46	Le attrezzature ibride, benzina/elettrico sono ammesse al contributo?	Non sono ammesse a contributo macchine che non siano azionate da motori <i>full electric</i> o da motori alimentati a biometano.
47	<p>Dovendo rispettare il "tagging" climatico e digitale, il prevedere esclusivamente gli interventi di cui alla sezione I del DM n. 413219 del 08/08/2023 di per sé garantisce il rispetto oppure va fatta una valutazione domanda per domanda?</p> <p>In caso di risposta affermativa, come dobbiamo misurare il tagging, considerato che da Allegato VI del Regolamento (UE) n. 241/2021 il tagging 084 (digitalizzazione dei trasporti: altri modi di trasporto) ha i coefficienti per il calcolo pari allo 0%?</p>	<p>Per la valutazione – da effettuare ad hoc su ogni singolo progetto – circa la conformità al campo di intervento '084' si può fare riferimento ai Regolamenti UE 852/2020 e Delegato UE 2139/2021. Si ricorda, che ai sensi degli Allegati VI e VII del Regolamento UE 241/2021 e come previsto nel decreto di agosto 2023, il campo di intervento deve trovare applicazione al 100% ad almeno metà delle risorse disponibili.</p> <p>Si rimanda, all'art. 8 comma 1 del DM dell'8 agosto 2023 n. 413219.</p>
48	<p>Per quanto concerne gli indicatori comuni, come vanno utilizzate le schede di cui all'Allegato 9. SCHEDA I del DM n. 413219 del 08/08/2023?</p> <p>Che impatto hanno sulla stesura del bando?</p>	Ai sensi del Regolamento delegato UE 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021 - che integra il Regolamento UE 2021/241, inter alia stabilendo gli indicatori comuni - l'indicatore 6 si articola in 6a e 6b. In aggiunta, alla misura trova applicazione l'indicatore 9 (che include sia l'indicatore 6a sia l'indicatore 6b).

		<p>I medesimi fanno riferimento rispettivamente ad interventi che sviluppino tecnologie e soluzioni digitali, da un lato, e ad interventi che prevedano solamente l'utilizzo di tecnologie digitali per trasformare i loro servizi, prodotti o processi, dall'altro.</p> <p>Tutti gli indicatori prevedono anche l'indicazione della dimensione dell'impresa (grande, media, piccola).</p> <p>Nella stesura del bando, la menzione degli indicatori comuni si rivela utile e funzionale per facilitare il censimento degli stessi da parte della Regione o Provincia autonoma. Infatti, in occasione della comunicazione dei CUP e, in ogni caso, ai fini del pagamento, la Regione o Provincia autonoma dovrà indicare al Ministero l'associazione di ciascun progetto ai relativi indicatori comuni.</p> <p>Difatti, le variabili relative agli indicatori comuni costituiscono oggetto di valutazione dei singoli progetti da parte delle Amministrazioni titolari per il tramite dell'alimentazione dei dati relativi nel sistema di monitoraggio ReGiS.</p>
<b>49</b>	Visti gli importi della spesa massima ammissibile riferita agli investimenti, noi non avremmo previsto SAL. Sarebbe utile ugualmente farsi inviare i dati relativi all'avanzamento finanziario? Se sì, ci sono delle schede per il monitoraggio?	Sì, sarebbe utile per la Regione/Provincia autonoma ricevere i dati relativi all'avanzamento finanziario. Le Regioni e Province autonome possono predisporre le schede che ritengono a tal fine più idonee.
<b>50</b>	Per quanto concerne i controlli in loco ed i controlli ex post, questi ultimi devono essere effettuati da un soggetto terzo inteso come ente differente dal Dipartimento di agricoltura o da un altro ufficio?	In materia di controlli si vedano, oltre all'Allegato I al Decreto dell'8 agosto 2023, n. 413219, le Circolari MEF-RGS n. 30/2022 e n. 16/2023. Ciascuna Regione/Provincia autonoma individua, sulla base della propria governance, l'Ufficio competente a svolgere i controlli.
<b>51</b>	Si richiede un approfondimento circa l'ammissibilità al sostegno di investimenti destinati a eseguire lavori forestali (a esempio taglio, esbosco, etc..) da parte di imprese agro-meccaniche o, nel caso delle imprese	Cfr. Id. 40

	agricole, quando questi sono impiegati per la gestione delle superfici forestali aziendali o sono impiegati per l'esecuzione di lavorazioni a favore di imprese agricole terze. In caso di risposta affermativa, quali sono i vincoli da rispettare ai fini della loro ammissibilità al sostegno (a esempio si applica il regime de minimis extra-agricolo; l'impresa agricola deve gestire prevalentemente superfici agricole, etc).	
<b>52</b>	Quali sono i riferimenti dell'aiuto in esenzione che devono essere riportati negli atti regionali da adottare per dare attuazione alla sottomisura, ai sensi del Regolamento n. 2472/2022?	Il numero dell'aiuto in esenzione è SA.109572.

**PNRR – Missione 2 componente 1, Investimento 2.3 Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare - sottomisura “ammodernamento delle macchine per l’agricoltura”:**

- **DM n. 149582 del 31 marzo 2022**
- **DM n. 413219 dell’8 agosto 2023**

**FAQ 7 DICEMBRE 2023 3° BLOCCO**

<b>53</b>	Si chiede conferma che l’attività di trasformazione/commercializzazione dei prodotti agricoli (ad esempio macchine per la selezione/cernita della frutta; latte in formaggio etc.) è inclusa dal campo di applicazione del DM.	L’attività di trasformazione/commercializzazione dei prodotti agricoli è esclusa dal campo di applicazione del DM 413219 dell’8 agosto 2023. Si precisa che i beneficiari sono quelli indicati all’articolo 5 dello stesso DM 413219/23: micro, piccole medie imprese agricole e le loro cooperative e associazioni e le imprese agro-meccaniche.
<b>54</b>	Si chiede conferma sulla possibilità di riconoscere le spese generali.	Si ritiene che le spese generali possano ritenersi ammissibili. L’articolo 7 del DM 413219/2023, al comma 3 prevede che gli aiuti agli investimenti “sono conformi a quanto previsto all’articolo 14, del Regolamento (UE) 2022/2472, in particolare sono ammessi i costi previsti al comma 6 lett. b)”. Dal punto di vista interpretativo, pur non richiamandosi espressamente la lettera c) del medesimo comma 6, si ritiene che i relativi costi siano ammissibili in quanto “connessi” a quelli di cui alla lettera b).
<b>55</b>	Nella FAQ 14 e 37 del primo blocco, si legge che il giovane agricoltore è colui che “... si insedia per la prima volta in un’azienda in qualità di capo azienda...”. Questa dicitura sappiamo che è contenuta nella definizione di “giovane agricoltore” del PSP, ma si presupponeva che l’inciso “si insedia per la prima volta in un’azienda” fosse da riferirsi esclusivamente all’intervento SRE01 (primo insediamento) del PSP. Nelle misure a investimento, inclusa questa del PNRR, i regolamenti comunitari rimandano alla definizione di “giovane agricoltore” determinato nel proprio PSP conformemente all’art. 4, paragrafo 6, del Reg. (UE) n. 2115/2021 che, come richiamato nella FAQ 14, non fa alcun riferimento al momento in cui il giovane si è insediato per la	Ad integrazione di quanto riportato nelle FAQ 14 e 37 si precisa quanto segue: La qualifica di “giovane agricoltore” è quella riportata nel PSP, paragrafo 4.5.1. L’insediamento come “capo azienda” deve essere avvenuto nei cinque anni precedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno (DM 660087 del 23 dicembre 2022).

	<p>prima volta in azienda in qualità di capo azienda. Tutto ciò premesso si chiede conferma sulla correttezza di applicare la maggiorazione per "giovane agricoltore" al richiedente/beneficiario che soddisfa i criteri fissati dal PSP per essere "capo azienda" e, al tempo stesso, di non tener conto del fatto che quest'ultimo si sia "insediato per la prima volta in un'azienda con tale qualifica"</p>	
--	---	--

**PNRR – Missione 2 componente 1, Investimento 2.3 Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare - sottomisura “ammodernamento delle macchine per l’agricoltura”:**

- **DM n. 149582 del 31 marzo 2022**
- **DM n. 413219 dell’8 agosto 2023**

**FAQ 20 DICEMBRE 2023 4° BLOCCO**

56	Le macchine di cui al punto a2) - <b>SEZIONE I Interventi e spese ammissibili</b> -possono essere sprovviste dei requisiti previsti per quelle al punto a1?	Sì. Le macchine di cui al punto a2) della Sezione I dell’allegato 1 al DM 8 agosto 2023 riguardano solo attrezzature di precisione per l’applicazione dei prodotti fitosanitari e non sono previsti requisiti aggiuntivi, oltre a quelli riguardanti il soddisfacimento dei principi del DNSH. Si ricorda che, qualora le macchine riportate nel punto a) siano dotate di motore, questo deve essere elettrico o a biometano. Cfr. Id. n. 40 (II blocco FAQ)
57	Le macchine di cui al punto a3) - <b>SEZIONE I Interventi e spese ammissibili</b> - possono essere sprovviste dei requisiti previsti per quelle al punto a1?	Sì. Tali macchine devono soddisfare in maniera specifica i requisiti indicati al punto a3), Sezione I dell’allegato 1 al DM 8 agosto 2023. Si ricorda comunque che, qualora le macchine riportate nel punto a) siano dotate di motore, questo deve essere elettrico o a biometano.
58	Le spese tecniche sostenute dal richiedente per la presentazione della domanda di contributo (dichiarazioni, perizie e certificazioni richieste dal bando) possono rientrare nella spesa ammessa?	<b>Cfr. Id. n. 54</b>
59	Preso atto dei limiti di spesa per singola tipologia di investimento individuata all’articolo 8 del DM 413219, si chiede se l’eventuale rimborso della spesa sostenuta per la perizia asseverata, indicato nella sezione IX, debba essere ricompreso nel massimale di spesa (euro 35.000 o euro 70.000 a seconda della tipologia di intervento) oppure possa superare tale soglia, fatta salva l’individuazione nel bando di una	Eventuali spese generali devono essere comprese nei limiti indicati dall’articolo 8 del DM 413219 dell’8 agosto 2023

	percentuale massima di spesa, calcolata sulla base della relativa spesa ammissibile.	
<b>60</b>	Si chiede di confermare che non è possibile proporre progetti di investimento effettuati in forma collettiva da più beneficiari e a servizio di più aziende agricole, sommando i massimali per singolo beneficiario e ripartendo le spese su ciascun partecipante.	Si conferma la non ammissibilità di progetti di investimento effettuati in forma collettiva da parte di più beneficiari, sommando i massimali per singolo beneficiario e ripartendo le spese su ciascun partecipante.
<b>61</b>	Le norme regolamentari e i relativi decreti attuativi stabiliscono le aliquote di contributo pubblico per i beneficiari della Sottomisura “ <i>Ammodernamento delle macchine agricole</i> ” come anche della Sottomisura “ <i>Ammodernamento dei frantoi oleari</i> ” prevedendo una maggiorazione dell’intensità dell’aiuto per i <b>giovani agricoltori</b> , senza riportare ulteriori specifiche. Pertanto, in linea con un orientamento ormai consolidato, la maggiorazione può essere concessa ai <u><i>giovani agricoltori con una età compresa tra i 18 anni e i 41 anni non compiuti</i></u> . La FAQ n. 14 del I° blocco di FAQ 2/11/2023 relative alla sottomisura “ <i>Ammodernamento delle macchine agricole</i> ” richiama, in ordine alla definizione di “giovane agricoltore”, oltre al requisito dell’età anagrafica alcune altre condizioni (primo insediamento come “capo dell’azienda”, competenze e conoscenze professionali, ecc), così come utilizzate nella definizione ripresa dal Piano strategico della PAC. E’ di tutta evidenza che tali condizioni vanno ben oltre il requisito della solta età anagrafica determinando, tra l’altro, la necessità di disporre di un set aggiuntivo di informazioni per poter procedere al riconoscimento della maggiorazione e comportando, inoltre, un significativo aggravio delle procedure istruttorie di ammissibilità. Nel caso di subordinare la maggiorazione al possesso di tali detti requisiti si dovrebbe chiaramente esplicitare tale condizione nel bando pubblico che attiva la Misura: non averlo specificato nel bando pubblico della sottomisura “ <i>Ammodernamento dei frantoi oleari</i> ” potrebbe ingenerare pericolosi contenziosi. La richiamata FAQ n. 14 (I° blocco) per come viene rappresentata potrebbe indurre alla considerazione che suddetta definizione di “giovane agricoltore” possa essere di applicazione per le Misure del PNRR. I responsabili del	<b>Cfr. Id. n. 55</b>



	MASAF, di contro, nel corso della riunione di coordinamento con le Regioni del 21/11/2023 hanno precisato che ai fini dell'attuazione delle Misure PNRR è di applicazione, per la definizione di giovani agricoltori, il solo <u>requisito dell'età anagrafica (da 18 anni a 41 non compiuti)</u> . Tenuto conto della rilevanza dell'argomento si chiede conferma dell'interpretazione da ultimo riportata dai responsabili del MASAF;	
62	Con riferimento alle disposizioni contenute all'articolo 8 del DM 413219/2023, le <i>“Regioni e Province autonome nell'individuazione dei criteri di selezione delle domande di finanziamento, tengono conto, altresì, in via prioritaria della necessità di finanziare i progetti riguardanti l'efficiente distribuzione dell'acqua, e possono attribuire una premialità sulla base di uno o più dei seguenti ulteriori principi....”</i> La frase “in via prioritaria” va intesa nel senso del maggior peso dei criteri di selezione riguardanti l'efficiente distribuzione dell'acqua?	Sì, la frase “in via prioritaria” va intesa nel senso del maggior peso dei criteri di selezione riguardanti l'efficiente distribuzione dell'acqua
63	Il termine ultimo di acquisizione delle domande è il 31 marzo 2024 che cade di domenica, è possibile quindi spostare il termine al 1° aprile 2024?	No, non è possibile spostare il termine del 31 marzo 2024.
64	In riferimento al primo blocco di faq pubblicate, in particolare i n. 4, 5, 21, 26, 28, 29, chiedo, non essendo esplicitato nel decreto, se il veicolo da rottamare debba essere stato obbligatoriamente immatricolato come trattore (categoria T), come sembra dedursi dalle FAQ 3 e 21, oppure possa essere un qualsiasi veicolo a motore più inquinante.	Per i veicoli si fa riferimento a quelli omologati ai sensi del regolamento 167/2013, alimentati esclusivamente con motore elettrico o a biometano. La sostituzione deve riguardare un analogo veicolo, rientrante quindi sempre nel campo di applicazione del regolamento 167/2013 o nella legislazione previgente (p.e. direttiva 2003/37/CE o direttiva 74/150/CEE), alimentato da un qualsiasi motore endotermico.
65	1) <u>Sezione I dell'Allegato al DM macchine - investimenti punto A.2 (fitofarmaci e fertilizzanti)</u>  Si chiede conferma che <u>non è richiesto il soddisfacimento</u> di alcun requisito per le macchine del punto A.2 (fitofarmaci e fertilizzanti)	Le macchine di cui al punto a2) della Sezione I dell'allegato 1 al DM 8 agosto 2023 riguardano solo attrezzature di precisione per l'applicazione dei prodotti fitosanitari e non sono previsti

	<p>inserite nella Sezione I dell'Allegato al DM macchine, a differenza di quanto richiesto per le macchine del punto A.1 e A.3.</p> <p>In caso di mancata conferma, si chiede quali requisiti minimi devono essere soddisfatti perché non previsti nel DM (ad esempio solo il punto 5 - rateo variabile - previsto per le macchine del punto A.1? o tutti quelli previsti per gli investimenti inclusi nel punto A.1?)</p>	<p>requisiti aggiuntivi, oltre a quelli riguardanti il soddisfacimento dei principi del DNSH.</p> <p>Si ricorda comunque che, qualora le macchine riportate nel punto a) siano dotate di motore, questo deve essere elettrico o a biometano.</p> <p><b>Cfr. Id. n. 40</b></p>
66	<p><u>2) Sezione IX dell'Allegato al DM macchine - paragrafo "controlli amministrativi e contabili" - controlli amministrativi sulle domande di pagamento - Si chiede se quando nel DM Meccanizzazione si parla di "tecnico <u>indipendente</u> abilitato" debba intendersi un tecnico che "<u>non è un dipendente dell'azienda</u>" e che, pertanto, possa essere sufficiente che la perizia venga redatta e firmata da un libero professionista terzo come, ad esempio, colui che compila/presenta la domanda per conto dell'azienda.</u></p>	<p>Il tecnico deve essere indipendente rispetto all'impresa beneficiaria, al fornitore, al tecnico progettista e/o direttore dei lavori e, in generale, rispetto a qualsiasi altro soggetto coinvolto nell'investimento.</p>

**PNRR – Missione 2 componente 1, Investimento 2.3 Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare - sottomisura “ammodernamento delle macchine per l’agricoltura”:**

- **DM n. 149582 del 31 marzo 2022**
- **DM n. 413219 dell’8 agosto 2023**

**FAQ 11 gennaio 2024 5° BLOCCO**

<p><b>67</b></p>	<p>a) Si chiede conferma sulla possibilità di riconoscere, oltre alle spese collegate alla perizia asseverata rilasciata dal tecnico previste nella sezione IX dell’allegato al DM, anche le spese propedeutiche collegate alla predisposizione del progetto.</p> <p>b) Si chiede, con riferimento alla Sezione I dell’allegato al DM dell’8/8/23, se per la spesa collegata alla perizia asseverata ed eventualmente alla predisposizione del progetto sia prevista una specifica voce di intervento/spesa ammissibile, come questa verrebbe chiamata e a quali tagging dovrebbe essere abbinata.</p> <p>c) Si chiede conferma che per perizia asseverata si intende una perizia (relazione) firmata da un tecnico competente</p>	<p>a) Cfr. Id. n. 54.</p> <p>b) La spesa relativa alla perizia asseverata non è collegata ad uno specifico tagging.</p> <p>c) La perizia asseverata deve essere «certificata» dal tecnico che la redige. In altre parole, il professionista assevera la veridicità e la correttezza o la professionalità dimostrata nello svolgere il proprio compito. Pertanto, il tecnico incaricato si assume tutte le responsabilità sul fatto che quanto riportato nella perizia corrisponde al vero. Quest’ultimo aspetto viene attestato in un’apposita dichiarazione riportata nella perizia stessa. In questo modo, il tecnico risponde penalmente per un eventuale falso ideologico o materiale contenuto nella relazione.</p>
<p><b>68</b></p>	<p>È necessario procedere all’attribuzione e alla comunicazione del <b>CUP</b> entro 10 giorni dalla data della presentazione della domanda, oppure il CUP può essere attribuito e comunicato in sede di concessione dell’aiuto? Nella seconda ipotesi occorrono definire le modalità di riconciliazione di fatture e bonifici precedenti alla comunicazione. Cfr. decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con legge 21 aprile 2023, n. 41, all’articolo 5, commi 6-7-8.</p>	<p>La Sezione IV dell’Allegato al Decreto dell’8 agosto 2023 n. 413219, prevede che ciascuna Regione e Provincia autonoma, in qualità di Soggetto attuatore “[...] <i>i. richiede ed indica il Codice Unico di Progetto (CUP) al momento dell’emanazione del provvedimento di concessione del finanziamento e lo riporta su tutti gli atti amministrativi e contabili riferiti alla gestione dello stesso, nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3</i>”.</p> <p>Tutte le spese sostenute dopo la presentazione della domanda di aiuto ma prima della comunicazione del CUP,</p>

		<p>dovranno, comunque, assicurare la tracciatura di tutti i documenti di spesa e di pagamento e riportare la dicitura PNRR M2C1, I.2.3, sottomisura “ammodernamento delle macchine agricole”, oltre che la dicitura “finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU”.</p>
<p><b>69</b></p>	<p>Art. 2 DM “<i>garantire l’utilizzo di un <b>conto corrente dedicato</b> necessario all’erogazione dei pagamenti e l’adozione di un’apposita codificazione contabile e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto, per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse del PNRR</i>“. Si chiede se può essere idonea la formulazione nel bando utilizzata e consolidata per lo sviluppo rurale “<i>dedicato, anche in maniera non esclusiva, alle iniziative finanziate ed intestato al soggetto beneficiario</i>”. Infatti i requisiti di cui sopra assicurano, associati al codice CUP e alle apposite diciture apposte su fatture e bonifici, una completa tracciatura dell’utilizzo delle risorse del PNRR. Viceversa, l’apertura di un conto corrente apposito o di un sottoconto apposito comporta solo costi ed oneri aggiuntivi, senza alcun vantaggio pubblico; a fonte dei piccoli investimenti agevolati dal bando in argomento potrebbe essere (aggiungendosi ad una complicazione senza precedenti già prevista su altri fronti), causa di insuccesso del bando (poche domande e revoche successive).</p> <p>Si fa presente che in altri bandi del PNRR, di importi anche maggiori (Restauro e la valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale - PNRR - M1C3 – Misura 2 – Inv. 2.2 – Ministero della Cultura), le indicazioni ministeriali – già recepite nel bando - sono state le seguenti: “<i>Non è richiesta l’apertura di un conto corrente esclusivo, ma soltanto la comunicazione degli estremi di un conto corrente, intestato al Beneficiario, che sia l’unico conto corrente in cui saranno accreditate le somme erogate e da cui saranno prelevate tutte le spese da rendicontare, pena la non ammissibilità delle stesse.</i>”.</p>	<p>Si suggerisce di non utilizzare la formulazione dello sviluppo rurale per i bandi regionali della M2C1 I2.3.</p> <p>In virtù dell’articolo 9, comma 4, Decreto Semplificazioni bis, recepito dai Decreti della M2C1 I2.3 e dal Si.Ge.Co del Masaf il Soggetto attuatore assume, nella fase di attuazione delle attività l’obbligo di assicurare la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile per l’utilizzo delle risorse del PNRR.</p> <p>I beneficiari assicurano la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile per l’utilizzo delle risorse del PNRR, conservando tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati e rendendoli disponibili per le attività di controllo e di audit.</p> <p>Ne consegue che tutti i movimenti finanziari devono essere registrati su conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.</p> <p>Si richiede ai beneficiari di mantenere un sistema di “contabilità separata” nella gestione delle somme trasferite dai Soggetti attuatori, al fine di assicurare la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse PNRR.</p>

70	Per “documentazione progettuale” di cui all’ <b>Articolo 2 -Obblighi del soggetto beneficiario</b> - cosa si intende? (preventivi? relazioni tecniche?)	Il quesito fa riferimento al seguente obbligo del soggetto beneficiario: “garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell’Unione europea e all’iniziativa Next Generation EU (ad es. utilizzando la frase “finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU”), riportando nella documentazione progettuale l’emblema dell’Unione europea e fornire un’adeguata diffusione e promozione del progetto, anche online, sia web sia social, in linea con quanto previsto dalla Strategia di Comunicazione.” Per “documentazione progettuale” si intende tutta la documentazione relativa al progetto, inclusa quella tecnica e di natura amministrativo-contabile.
71	In riferimento alla SCHEDA A - Check list di comprova del rispetto del principio DNSH punto 4 ex ante: considerato che si prevede un buon numero di domande per l’acquisto di carri raccolta e di porta bins semoventi con motore elettrico alimentato da batterie si chiede se quanto richiesto al punto 4 ex ante della scheda A Checklist DNSH (Dichiarazione del fornitore\distributore del veicolo che attesti che per il pacco batterie del veicolo è previsto un corretto procedimento di smaltimento/recupero coerente con la normativa nazionale/europea vigente) è necessariamente applicato nel caso di acquisto di questo tipo di macchine	Sì. Per tutti i veicoli/macchine con alimentazione elettrica è necessario acquisire la dichiarazione di cui al punto 4 dei documenti da acquisire ex ante (SCHEDA A dell’allegato 1 al DM 8/8/23).
72	In riferimento alla SCHEDA A - Check list di comprova del rispetto del principio DNSH punto 5 ex ante:	Le richieste della SCHEDA A – Checklist DNSH sono il risultato di un lavoro di armonizzazione e adattamento delle

	<p>Si chiede se l' Etichetta ambientale di tipo I, secondo la UNI EN ISO 14024 richiesta al punto 5 ex ante della scheda A Checklist DNSH è richiesta solo per le apparecchiature elettroniche acquistate tali e quali(, PC Desktop, PC Portatili, Tablet, Server come indicato nell' Allegato III istruzioni DNSH), oppure se occorre richiederla anche quando le macchine e le attrezzature, per essere di precisione, sono allestite con apparecchiature elettroniche (sensori, centraline, ecc), considerato che non risulta che i produttori di tali dispositivi dispongono di tali certificazioni?</p>	<p>documentazioni richieste dalla Guida Operativa per il rispetto del principio del “do no significant harm”, lo scopo della misura come indicato dalla CID e la previsione del rispetto del c.d. Regolamento “Tassonomia” (Regolamento EU 852/2020).</p> <p>Per poter risultare coerenti con questi criteri sarà quindi necessario verificare la presenza delle certificazioni indicate per i singoli progetti presentati e, qualora non disponibili, verificare che sia comunque garantito il rispetto del principio del DNSH, nonché della CID e del Regolamento EU 852/2020.</p> <p>Si vuole indicare che nella medesima scheda A – Checklist DNSH è previsto che, in caso di assenza di un'etichetta ambientale di tipo I, dovranno essere verificati i requisiti del punto n. 6 al posto del punto n. 5.</p> <p>L'iscrizione alla piattaforma RAEE dei produttori/distributori di apparecchiature elettriche rimane obbligatoria in ogni caso.</p>
<p><b>73</b></p>	<p>In riferimento alla SCHEDA A - Check list di comprova del rispetto del principio DNSH punto 6 ex ante: Analogamente al punto 5 ex ante, si chiede se Etichetta EPA ENERGY STAR richiesta al punto 6 ex ante della scheda A Checklist DNSH è richiesta solo per le apparecchiature elettroniche acquistate tali e quali, (, PC Desktop, PC Portatili, Tablet, Server come indicato nell' Allegato III istruzioni DNSH) oppure se occorre richiederla anche quando le macchine e le attrezzature, per essere di precisione, sono allestite con apparecchiature elettroniche (sensori, centraline, ecc) considerato che non risulta che i produttori di tali dispositivi dispongono di tali certificazioni?</p>	<p>Cfr. Id. n. 72.</p>
<p><b>74</b></p>	<p>In riferimento alla SCHEDA A - Check list di comprova del rispetto del principio DNSH punto 7 ex ante:</p>	<p>Come indicato nella precedente FAQ n. 72, le richieste della SCHEDA A – Checklist DNSH sono necessarie ai fini della</p>

	<p>Si chiede se la dichiarazione del produttore che attesti che il consumo tipico di energia elettrica (Etec), calcolato per ogni dispositivo offerto, non superi il TEC massimo necessario (Etec-max) in linea con quanto descritto nell'Allegato III dei criteri GPP UE, richiesta al punto 7 ex ante della scheda A Checklist DNSH, è richiesta solo per le apparecchiature elettroniche acquistate tali e quali (PC Desktop, PC Portatili, Tablet, Server come indicato nell'Allegato III istruzioni DNSH) oppure se occorre richiederla anche quando le macchine e le attrezzature, per essere di precisione, sono allestite con apparecchiature elettroniche (sensori, centraline, ecc), considerato che non risulta che i produttori di tali dispositivi dispongono di tali certificazioni.</p>	<p>coerenza con i criteri previsti dal principio del “do no significant harm” e con la CID della misura. Sarà quindi necessario verificare la presenza delle certificazioni indicate per i singoli progetti presentati.</p>
<b>75</b>	<p>Chi deve firmare la “Relazione tecnica di monitoraggio” di cui alla SCHEDA A - Check list di comprova del rispetto del principio DNSH</p>	<p>La relazione dovrà essere firmata da un tecnico abilitato e dal Legale rappresentante.</p>
<b>76</b>	<p>Considerato che, con riferimento al <i>tagging</i>, nel corso dell'inserimento dei dati sul sistema <i>ReGiS</i>, le Regioni e Province autonome dovranno associare ogni progetto di competenza al relativo campo, (tagging climatico –ambientale e tagging digitale) indicandone, altresì, la percentuale, si chiede se gli investimenti per l'acquisto di mezzi semoventi elettrici alimentati con batteria utilizzati ad esempio per la raccolta dei prodotti agricoli, oltre che essere considerati per il rispetto del tag climatico possono essere considerati anche al fine di soddisfare il tagging digitale. Si precisa che i mezzi di cui sopra non rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (UE) 167/2013 (Prescrizioni in materia di omologazione e vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali) e quindi in riferimento alla Sezione I- Interventi e spese ammissibili andrebbero considerati nella categoria a) anziché in quella b).</p>	<p>Per quanto attiene alla presenza o meno del contributo al tagging digitale e/o climatico, la valutazione dovrà essere effettuata dalla Regione /Provincia autonoma per ciascun progetto, anche sulla base della documentazione tecnica fornita.</p>
<b>77</b>	<p>Nella risposta alla FAQ Id 39 si precisa che per gli investimenti di cui ai punti a) e c), la spesa massima ammissibile è di euro</p>	<p>Si conferma quanto previsto dal DM 8 agosto 2023 (articolo 6): “Per gli investimenti di cui ai punti a) e c), eventuali</p>

	<p>35.000,00; le relative proposte progettuali potranno eventualmente prevedere un <b>importo compreso tra euro 35.000,00 e 70.000,00</b>. Nella riunione è stato precisato che anche nel caso che le spese effettive superano il limite dei 70.000,00 il contributo concedibile sarà calcolato sulla spesa ammissibile di euro 35.000,00. Si chiede perciò una conferma scritta di questa interpretazione in riferimento anche al comma 2 dell'articolo 6 del DM 0413219 del 08/08/2023.</p>	<p>proposte progettuali di importo compreso tra euro 35.000,00 e 70.000,00 potranno essere comunque finanziate ed il contributo concedibile sarà calcolato sulla spesa ammissibile di euro 35.000,00". Non potranno essere considerate ammissibili, pertanto, proposte progettuali di importo superiore a euro 70.000,00.</p>
<b>78</b>	<p>Si chiede di esplicitare quali sono le modalità di controllo da parte dell'amministrazione sulle autodichiarazioni rese dal beneficiario, in merito al rispetto del tagging previsto dalla misura.</p>	<p>L'Unità di missione procederà, attraverso controlli a campione, a verificare il merito delle dichiarazioni rese. Tali controlli prevederanno non solo verifiche on desk ma anche verifiche in loco. Per i controlli delle Regioni e Province autonome, si rimanda all'Allegato I del DM 8 agosto 2023</p>
<b>79</b>	<p>Si chiede di precisare se è necessario che i controlli ex-post siano effettuati da un ufficio differente rispetto a quello che ha gestito la pratica di concessione e liquidazione dei contributi.</p>	<p>Qualsiasi ufficio deputato ai controlli sia di primo che di secondo livello, dovrà essere indipendente da altri uffici coinvolti nella selezione e nella gestione.</p>
<b>80</b>	<p>Con riferimento al contributo (tagging) al digitale pari almeno al 50% delle risorse finanziarie disponibili della sottomisura e un contributo al clima pari al 37% per l'intera misura nel rispetto del Regolamento (UE) n. 241/2021, allegati VI e VII, relativamente ai campi di intervento indicati nella Sezione VII dell'allegato al DM 413219/2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 084 (Digitalizzazione dei trasporti: altri modi di trasporto) con un contributo pari al 50% delle risorse disponibili;</li> <li>- Z023 (Processi di ricerca e innovazione, trasferimento di tecnologie e cooperazione tra imprese incentrate sull'economia circolare);</li> </ul> <p>e ferme restando le caratteristiche e dotazioni previste nella Sezione I dell'allegato al suddetto DM, per le categorie di spesa in esso indicate all'articolo 7, ovvero:</p>	<p>Per quanto attiene, la presenza o meno del contributo al tagging digitale e/o climatico, la valutazione dovrà essere compiuta dalla Regione /Provincia autonoma per ciascun progetto.</p> <p>Per quanto attiene la quota di riserva, si rinvia all'articolo 8, comma 1 del decreto dell'8 agosto 2023, ai sensi del quale almeno il 50% delle risorse attribuite a ciascuna Regione / Provincia autonoma deve essere destinata al tag digitale 084. La mancata assegnazione di tale quota potrebbe determinare il mancato rispetto a livello nazionale del tag digitale e, conseguentemente, la revoca da parte della Commissione europea.</p>



	<p>a) Supporto all'investimento in macchine e attrezzature per l'agricoltura di precisione;</p> <p>b) Sostituzione di veicoli fuoristrada per agricoltura e zootecnia;</p> <p>c) Supporto all'investimento per l'innovazione dei sistemi di irrigazione e gestione delle acque.</p> <p>si chiede di conoscere se:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- al raggiungimento del <b>tagging climatico</b> contribuiscono di fatto tutte e 3 le categorie sopra menzionate; pertanto, tutta la spesa effettuata contribuisce a tale tag;</li> <li>- al raggiungimento del <b>tagging digitale</b> contribuiscono le spese rientranti nella categoria a) (relativamente a tutte le sottocategorie: a1, a2 e a3) e b) e</li> <li>- se per dette categorie a) e b) è necessario inserire nell'avviso un preciso riferimento alla dotazione finanziaria minima da assegnare ad esse (50%), considerato quanto previsto all'articolo 8(1) del DM, oppure una priorità ed in quali termini</li> <li>- e l'opportunità di poter considerare anche la categoria di c)</li> </ul>	<p>È consigliabile replicare quindi tale previsione anche nei bandi regionali.</p>
<p><b>81</b></p>	<p>Il tagging 084 a quale /quali tipologie di intervento deve essere attribuito? È corretto attribuirlo alle tipologie: b + a1? oppure deve essere attribuito a tutte le tipologie: b+a1+a2+a3? Se no, a quali?</p>	<p>Cfr. ID 76</p>
<p><b>82</b></p>	<p>Il tagging Z023 a quale/quali tipologie di intervento può essere attribuito? È corretto attribuirlo alle tipologie a1+a2+a3+b+c? Se no, a quali?</p>	<p>Cfr. ID 76</p>
<p><b>83</b></p>	<p>È corretto attribuire l'indicatore 6A a tutti gli interventi ammissibili nella sottomisura ammodernamento macchine agricole, considerando che l'oggetto del bando si concretizza con l'acquisto di un prodotto?</p>	<p>L'indicatore 6 A si applica alle imprese supportate per lo sviluppo di tecnologie e soluzioni digitali, mentre l'indicatore 6 B riguarda le imprese supportate per l'adozione di soluzioni digitali per trasformare i propri servizi, prodotti o processi. Lo sviluppo o l'adozione delle relative soluzioni digitali</p>

		rappresenta il discrimine per individuare correttamente l'azienda che realizza l'intervento.
<b>84</b>	Un beneficiario può richiedere nella medesima domanda più interventi (rispettando il massimale previsto)? Il massimale di spesa è riferito alla somma degli interventi richiesti o si considera per singolo intervento? Oppure, per consentire di raggiungere il numero di interventi previsti dal tagging 084 un beneficiario che vuole richiedere più interventi deve presentare più domande? In questa situazione come ci si deve comportare nella valutazione del massimale di spesa?	Un beneficiario può richiedere nella medesima domanda più interventi, rispettando il massimale previsto che non può essere sommato tra le diverse categorie. Ogni beneficiario presenta una sola domanda.
<b>85</b>	È possibile escludere la possibilità che il beneficiario ammesso a finanziamento possa richiedere un anticipo?	Sì, spetta a ciascuna Regione e Provincia autonoma prevedere, nel proprio bando, che i beneficiari possano richiedere o meno un anticipo.
<b>86</b>	“Entro il 31 dicembre 2024” è il termine previsto per l'erogazione del contributo ad almeno il 70% dei beneficiari. Cosa significa “erogazione del contributo”? Ammissione a finanziamento o liquidazione del contributo ancor che in forma di anticipo?	Con COM(2023) 765 final del 24 novembre 2023 e con la Decisione dell'ECOFIN dell'8 dicembre 2023, la Commissione europea ha approvato la modifica del target M2C1-7 (da “erogazione” ad “individuazione” di almeno 10.000 destinatari finali dei fondi).
<b>87</b>	INDICATORI COMUNI, INDICATORI DI PROGETTO E TAGGING DIGITALE 1) Segnalo che nel Decreto del 8/8/23 la scheda I - schede indicatori comuni - manca della parte di testo in blu integrata con la errata corregge della circolare 34 del 17/10/22. Il testo integrato si trova alla pagina: <a href="https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2022/circolare_n_34_2022/">https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2022/circolare_n_34_2022/</a>	L'integrazione riguarda il momento di valorizzazione della realizzazione dell'indicatore. Si ricorda che il MEF potrebbe emanare ulteriori circolari sul tema.
<b>88</b>	a) Il decreto del 8/8/23 alla sezione IV riporta: "...Ciascuna Regione e Provincia autonoma, in qualità di Soggetto attuatore:	a) Cfr. ID 76

	<p>(...) e. assicura il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e il contributo al tagging climatico e digitale".</p> <p>Alla sezione VII, con riferimento al tagging, è scritto:  "...nel corso dell'inserimento dei dati sul sistema ReGiS, le Regioni e Province autonome dovranno associare <u>ogni progetto di competenza</u> al relativo campo, indicandone, altresì, la percentuale. Inoltre, si dice "il singolo progetto contribuisca ... al tagging".</p> <p>Alla sezione IX vengono ripetuti gli stessi concetti (il requisito del tagging riguarda la misura nel suo complesso con il 50% delle risorse disponibili per il tag digitale, <i>084-Digitalizzazione dei trasporti: altri modi di trasporto</i>, ma va anche indicata la % per singolo progetto/domanda).</p> <p>E' stato chiarito in un precedente incontro che gli investimenti categorie a) e b) (agricoltura di precisione e trattori elettrici) sono abbinabili al tag digitale.</p> <p>Una domanda con <u>solo</u> spese su c) (irrigazione) potrebbe non contribuire a questo tagging, ma sarebbe comunque ammissibile?</p> <p>b) A tal proposito, chiedo anche un chiarimento sulla riga 4/ex post della scheda A - check list DNSH:  il controllo "<i>E' stato verificato che la misura realizzata ha raggiunto risultati coerenti con gli obiettivi individuati dall'investimento?</i>" dovrebbe riguardare la singola domanda, come per le altre righe soprastanti, ma viene citata la misura.</p> <p>Inoltre, si cita il rispetto del tagging (se la % fosse 0 per la verifica si risponde SI, NO o NON APPLICABILE?).</p>	<p>b) Relativamente a questo punto la richiesta è relativa al singolo progetto e dovrà essere indicato nella relazione finale il rispetto del tagging. Per eventuali chiarimenti da inserire in fase di verifica, si potrà utilizzare il campo note della checklist DNSH.</p>
<p><b>89</b></p>	<p>Tenuto conto che l'importo di spesa massima ammissibile è relativamente basso e che una volta effettuata la spesa la stessa sarà presumibilmente rendicontata mediante domanda di pagamento (SAL o saldo) si chiede se sia necessario che i beneficiari trasmettano il monitoraggio relativo all'avanzamento fisico e</p>	<p>Non risulta chiara la fonte del riferimento dei periodi di cui alla FAQ.</p> <p>Per quanto attiene il PNRR il monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario dei progetti, nonché per la rilevazione degli indicatori comuni è disciplinato</p>

	<p>finanziario dell'operazione finanziata entro il 31 gennaio, il 31 maggio e il 30 settembre di ogni anno.</p>	<p>dall'Allegato 1 del DM 8 agosto 2023 e dalle circolari MEF/RGS in materia (tra cui la circolare n. 27/2022). In particolare, ai sensi della menzionata circolare, è prevista la trasmissione dei dati tramite sistema ReGiS entro il 10 di ciascun mese.</p>
<p><b>34</b> <b>(Revisione</b> <b>FAQ 34</b> <b>del 2</b> <b>novembre</b> <b>2023 1°</b> <b>BLOCCO)</b></p>	<p>Sono previsti nella categoria macchine, impianti d'irrigazione tipo Pivot o Ranger?</p>	<p>Sì, in quanto trattasi di sistemi che prevedono la movimentazione della struttura e quindi rientranti nel campo di applicazione della direttiva macchine (direttiva 2006/42CE), purché siano coerenti con le condizioni previste per la voce di appartenenza ovvero il soddisfacimento di almeno uno dei requisiti di cui alla lettera a.1.</p>

**PNRR – Missione 2 componente 1, Investimento 2.3 Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare - sottomisura “ammodernamento delle macchine per l’agricoltura”:**

- **DM n. 149582 del 31 marzo 2022**
- **DM n. 413219 dell’8 agosto 2023**

**FAQ 5 febbraio 2024 6° BLOCCO**

<b>Id</b>	<b>Domanda</b>	<b>Risposta</b>
<b>90</b>	Per la richiesta di anticipazione, il beneficiario deve calcolare il 30% sulla spesa ammissibile o sul contributo ammesso?	Per ciascun beneficiario sarà possibile richiedere alla Regione/Provincia autonoma di riferimento l’erogazione di una anticipazione finanziaria pari al 30 % del contributo ammesso, sulla base di apposita richiesta del beneficiario corredata da idonea garanzia fidejussoria.

**PNRR – Missione 2 componente 1, Investimento 2.3 Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare - sottomisura “ammodernamento delle macchine per l’agricoltura”:**

- **DM n. 149582 del 31 marzo 2022**
- **DM n. 413219 dell’8 agosto 2023**
- 

**FAQ 7 febbraio 2024 7° BLOCCO**

<b>Id</b>	<b>Domanda</b>	<b>Risposta</b>
<b>91</b>	Si richiede supporto per la modalità di valutazione dei punti di controllo 5, 6, 7 della Scheda A – checklist DNSH vista l’eterogenea gamma di beni finanziabili	<ul style="list-style-type: none"><li>• Come evidenziato dalla Scheda A – checklist DNSH (DM 8 agosto 2023), i punti 5 oppure 6 devono essere valutati per tutte le apparecchiature elettroniche rientranti nelle categorie a) e c) del DM. Qualora per specifiche apparecchiature elettroniche non siano previste l’Etichetta ambientale di tipo I o altre tipologie equivalenti o alternativamente l’Etichetta EPA ENERGY STAR, l’impresa dovrà presentare un’autodichiarazione del produttore/fornitore relativa alla rispondenza dell’apparecchiatura acquistata al principio del DNSH in coerenza con il Regolamento (UE) 2020/852. Tale autodichiarazione è utilizzata anche laddove l’iscrizione al registro RAEE non sia prevista dalla normativa vigente per specifiche apparecchiature elettroniche. Si ricorda inoltre che l’eventuale “non applicabilità” di specifici punti di controllo di cui alla menzionata Scheda A deve essere adeguatamente motivata.</li><li>• Per quanto attiene il punto 7 della Scheda A – checklist DNSH (DM 8 agosto 2023) laddove per specifiche apparecchiature non sia disponibile la dichiarazione del produttore che attesti che il consumo tipico di energia elettrica (Etec), calcolato per ogni dispositivo offerto, non superi il TEC massimo necessario (Etec-max), l’impresa dovrà fornire una dichiarazione del produttore che riporti il valore di consumo (in Watt) di corrente presa da unità esterna. Tale dato dovrà essere incluso nella valutazione complessiva dei consumi di cui ai punti 1 ex ante (categoria a.) e 4 ex post (categorie a. e c.). Si ricorda inoltre che l’eventuale “non applicabilità” del punto di controllo di cui alla menzionata Scheda A deve essere adeguatamente motivata.</li></ul>

**PNRR – Missione 2 componente 1, Investimento 2.3 Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare - sottomisura “ammodernamento delle macchine per l’agricoltura”:**

- DM n. 149582 del 31 marzo 2022
- DM n. 413219 dell’8 agosto 2023

**FAQ 19 febbraio 2024 8° BLOCCO**

Id	Domanda	Risposta
92	L’acquisto di un sistema di guida automatico o di strumentazione tecnico-informatica di adeguamento per la connessione con altre macchine da installare su una trattoria già in possesso dell’azienda, anche se non accompagnato da ulteriori spese per macchine della categoria A, può considerarsi quale costo ammissibile nell’ambito della categoria A1?	Sì, purché tale dispositivo sia funzionale al miglioramento delle prestazioni della macchina operatrice a cui è destinato.
93	L’acquisto di un sistema di guida automatico o di strumentazione tecnico-informatica di adeguamento per la connessione con altre macchine, da installare sulla trattoria aziendale, può considerarsi quale costo accessorio e funzionale all’acquisto di una macchina operatrice che possiede i requisiti obbligatori previsti per la categoria A1 oppure per la categoria A2 per ottimizzare l'utilizzo e le prestazioni di queste ultime?	L’investimento volto all’acquisto di una macchina operatrice ivi compresi il sistema di guida automatico o di strumentazione tecnico-informatica di adeguamento per la connessione con altre macchine è ammissibile (se ovviamente soddisfa almeno uno dei requisiti elencati al punto a.1 o al punto a.2 della sezione I dell’allegato al DM 8 agosto 2023).
94	Le Aziende Agricole che possiedono il doppio codice Ateco, cioè sia il Codice ATECO per attività agricola, sia il Codice Ateco per attività agromeccanica e pertanto possono svolgere entrambe le attività con la medesima Partita IVA, a quale categoria di beneficiario afferiscono? Questo appare dirimente in ordine alla tipologia di aiuto da applicare (De Minimis o esenzione). Considerato che per queste aziende non è necessario iscriversi ad entrambe le gestioni previdenziali, ma possono iscriversi alla gestione previdenziale corrispondente all'attività prevalente, questo parametro potrebbe essere utilizzato per identificare la tipologia di beneficiario?	Fatte salve le previsioni contenute nei bandi, il Soggetto attuatore potrà utilizzare gli strumenti che ritiene utili per verificare la correttezza della qualifica dichiarata dall’impresa.
95	Possono aderire al bando le cooperative sociali che svolgono attività agricola, ma che non possiedono un codice ATECO primario legato all’agricoltura?	Si ribadisce che i beneficiari sono quelli indicati nel DM n. 413219 dell’8 agosto 2023, art. 5, comma 1. In termini generali possono beneficiare dell’aiuto agricolo le imprese - in qualsiasi forma costituite, attive nel settore della produzione agricola primaria che siano in grado di dimostrare

		l'esercizio effettivo e con carattere di prevalenza/assoluta rilevanza di un'attività agricola imprenditoriale nel settore della produzione primaria.
96	Le Reti di impresa dotate di soggettività giuridica ("Rete di impresa soggetto"), in possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 5 del DM 0413219/2023 e quindi riconducibili al soggetto "impresa agricola", possono essere ammesse tra i beneficiari?	Sì, se il soggetto è riconducibile alle definizioni di soggetti beneficiari di cui al DM. In quanto forma aggregata, cfr. Id n. 95.
97	ammissibilità di macchine per imballaggio/confezionamento di prodotti agricoli (nello specifico di uova), posto che si tratta di prodotti agricoli non trasformati.	Si richiamano le disposizioni del DM n. 413219 dell'8 agosto 2023 e della FAQ n. 53 ( <i>L'attività di trasformazione/commercializzazione dei prodotti agricoli è esclusa dal campo di applicazione del DM 413219 dell'8 agosto 2023. Si precisa che i beneficiari sono quelli indicati all'articolo 5 dello stesso DM 413219/23: micro, piccole medie imprese agricole e le loro cooperative e associazioni e le imprese agro-meccaniche</i> ). Sulla base di quanto sopra ciascuna Regione/Provincia autonoma valuterà i casi specifici circa l'ammissibilità della spesa
98	relativamente al regime di aiuti "de minimis", il regolamento di riferimento è il Reg. (UE) 1407/2013 o il nuovo regolamento 2023/2831, in vigore dal 1° gennaio 2024?	Se le Regioni selezionano i soggetti beneficiari entro giugno 2024, così come da cronoprogramma, vale il vecchio regime scaduto a dicembre 2023.